

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PICARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BILOTTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NOTARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore RAFFAELE PICARO

Seduta del 13/02/2026

FATTO

Parte ricorrente lamenta il recesso ingiustificato della banca resistente dal rapporto di conto corrente, che afferma essere stato esercitato in modo arbitrario e in violazione del principio di buona fede, senza rendere alcuna spiegazione nonostante le richieste della cliente. Riferisce che il conto, il solo detenuto dalla ricorrente, era utilizzato per la domiciliazione delle utenze e che, pertanto, il recesso ha causato gravi disagi nella gestione finanziaria della ricorrente, compromettendone l'ordinaria continuità dei pagamenti. Chiede, quindi, l'accertamento dell'illegittimità del comportamento dell'intermediario, nonché il ripristino del rapporto o, in alternativa, l'apertura del conto di base oltre al risarcimento del danno patrimoniale da quantificarsi in via equitativa.

L'intermediario eccepisce che: il rapporto costituisce un'apertura di credito a tempo indeterminato che, quindi, poteva essere sciolto per recesso di ciascuna delle parti; in data 2.4.2025 risulta consegnata la raccomandata n. 061935279115-1 contenente il preavviso di estinzione per recesso unilaterale dal rapporto; il conto è stato estinto il 3.7.2025 e la circostanza è stata comunicata il 30.7.2025 con raccomandata n. 61935280613-6; quanto alle motivazioni che hanno portato ad istruire la procedura di recesso unilaterale dal rapporto di conto corrente, e sebbene l'*itersia* stato avviato con un preavviso di almeno 2 mesi, richiama l' art. 17, co. 5, delle Condizioni contrattuali di conto corrente per cui l'intermediario non è tenuto a comunicare un "giustificato motivo" di recesso; in ogni caso, il recesso si è reso necessario in esito all'applicazione degli obblighi normativi, in materia di adeguata verifica della clientela di cui al d.lgs. 231/2007; il recesso unilaterale dal rapporto continuativo discende dal combinato disposto degli artt. 18, co. 1, lett. d), 19, co. 1, lett. d), e 42, co. 1, del d. lgs. 231/2007, nonché dal conseguente Provvedimento della Banca d'Italia del 30 luglio 2019, in ragione dei quali questo intermediario ha l'obbligo del controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l'esame della "complessiva" operatività del cliente medesimo, la verifica e

l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di adeguata verifica, anche riguardo, se necessaria in funzione del rischio, alla verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente, sulla base di informazioni acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività; tenuto conto del preavviso offerto, non può in alcun modo ritenersi che vi sia stata brutalità o mancanza di trasparenza nell'esercizio del diritto di sciogliersi unilateralmente dal vincolo contrattuale; quanto alla richiesta risarcitoria, parte ricorrente non ha in alcun modo documentato il danno patito. Conclude, pertanto, per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La ricorrente chiede accertarsi l'illegittimità dal recesso esercitato dall'intermediario convenuto e, per l'effetto, condannarlo a fornire spiegazioni circa le motivazioni del recesso, disporre il ripristino del rapporto di conto corrente o, in subordine, l'accensione di un conto corrente di base, e al risarcimento dei danni dichiaratamente prodotti.

Dalle allegazioni delle parti e dalle evidenze in atti risulta che, con lettera raccomandata ricevuta dalla ricorrente in data 2.4.2025, la banca esercitava il diritto di recesso dal conto corrente ***232, intrattenuto con il ricorrente, dando un preavviso di 60 giorni, senza esplicitarne le relative ragioni. In tal guisa, il rapporto veniva estinto il 3.7.2025.

In proposito, la banca, pur precisando nelle controdeduzioni che il recesso si rendeva necessario in esito all'applicazione degli obblighi normativi vigenti in materia di adeguata verifica della clientela previsti dal d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231, sostiene la correttezza del proprio operato, trattandosi di recesso *ad nutum* ed avendo concesso il preavviso di due mesi contrattualmente previsto

L'eccezione dell'intermediario coglie nel segno per le ragioni che seguono.

L'art. 1855 c.c. dispone che: «Se l'operazione regolata in conto corrente è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dandone preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni». L'art. 125-*quater*, co. 2, TUB prevede invece un preavviso di almeno due mesi per il recesso esercitato verso i consumatori, ma limitatamente ai contratti di credito a tempo indeterminato, non per il conto corrente.

Secondo l'orientamento condiviso tra i Collegi territoriali, la previsione di un obbligo di motivazione è incompatibile con la natura del recesso *ad nutum*, la cui legittimità non può essere subordinata alla comunicazione al cliente delle ragioni sottese. Il cliente, quindi, non potrà avanzare su tale aspetto alcuna pretesa risarcitoria, fatta salva la comprovata violazione dei principi di correttezza e buona fede (in tal senso, Collegio di Roma, decisione n. 8626 del 22/07/2024).

Nel nostro caso, l'ampio preavviso riconosciuto esclude la violazione del principio di buona fede. A ciò si aggiunga che, in sede di controrepliche, l'intermediario ha chiarito di avere agito per ragioni legate al rispetto della normativa antiriciclaggio.

Sul punto questo Arbitro ha già avuto occasione di precisare che l'intermediario, nel richiamare la disciplina in materia antiriciclaggio, ha comunque fornito una motivazione e che le ragioni di riservatezza legate agli argomenti connessi non consentono di pretendere ulteriori argomentazioni (Collegio di Milano, decisione n. 7882/24).

La ricorrente chiede, altresì, l'apertura di un conto corrente di base, dolendosi del rifiuto della relativa richiesta contenuta all'interno di un modulo versato in atti.

Per quanto la domanda sia formulata in termini tali da prospettare una condanna dell'intermediario ad un *facere* infungibile, e quindi estranea alla competenza dell'ABF, questo Collegio intende dare continuità all'orientamento che, favorendo, ove possibile, un approccio di tipo sostanziale, ammette la possibilità di interpretarle in termini di mero accertamento della eventuale illegittimità della condotta contestata, decidendo quindi il ricorso nel merito entro questi limiti.

Orbene, anche questa domanda è infondata e va respinta, per due ordini di ragioni.

In primo luogo, la richiesta di apertura del conto corrente veniva presentata su un modulo dedicato ad altra e diversa operazione (“modello di autorizzazione al prelevamento in contanti senza iter autorizzativo”).

Inoltre, l'art. 126-*vicies*, co. 2, TUB stabilisce che non è dovuta motivazione del rifiuto di apertura di un conto corrente quando la «tale comunicazione sia in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dell'articolo 126, o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo». Nel caso di specie, l'intermediario ha motivato il recesso dal precedente rapporto richiamando proprio la normativa antiriciclaggio e, quindi, risultava ben legittimato a declinare, senza motivare, la richiesta di apertura del conto corrente, irrualmente sottopostale dalla ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE